



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI AVVOCATI FINALIZZATO ALL'EVENTUALE
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE.**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il decreto sindacale Prot. n. 10 del 30.10.2017 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la gestione del Settore Affari Legali

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il “*Regolamento Comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale*” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 26.11.2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/2019 di approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Monte Sant'Angelo, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e, segnatamente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, oltre che nel rispetto di quanto statuito dal “*Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale*” emanato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 26.11.2018, intende istituire un elenco di avvocati a cui attingere per procedere all'affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale a difesa del Comune di Monte Sant'Angelo.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi per la costituzione in giudizio a tutela del Comune innanzi alle Corti di ogni ordine e grado in sede civile, amministrativa e penale. Solo in via eccezionale, gli incarichi sono finalizzati alla definizione di lodi arbitrali e/o controversie extragiudiziali.



ART. 2 FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

1. L'elenco sarà suddiviso in cinque sezioni:
 - A) diritto amministrativo**
 - B) diritto civile e commerciale**
 - C) diritto del lavoro**
 - D) diritto penale**
 - E) diritto tributario**
2. L'avvocato interessato potrà richiedere di iscriversi a non più di due sezioni (tuttavia le sezioni A e B non sono cumulabili).
3. L'iscrizione nell'elenco avviene *ratione materiae* ed in ordine alfabetico a seguito di esame delle domande pervenute e della documentazione allegata.
4. La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco è curata dall' Ufficio Contenzioso che accerterà il rispetto del termine di presentazione delle domande e degli altri requisiti previsti dal successivo articolo 3 del presente Avviso.
5. L'elenco, approvato con determina del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, verrà aggiornato con cadenza annuale (31 maggio di ogni anno) e sarà pubblicato sull'Albo pretorio on-line del Comune di Monte Sant'Angelo con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli avvocati ammessi.
6. Con la domanda di iscrizione nell'elenco l'Avvocato autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR.

ART. 3 REQUISITI DI ISCRIZIONI

1. Nell'elenco possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi della U.E.;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. iscrizione all'Albo degli Avvocati;
 - d. non aver riportato condanne penali definitive;
 - e. non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Sindaco/Assessore/Consigliere;
 - f. essere in possesso di idonea copertura assicurativa professionale;
 - g. essere in regola con i crediti formativi professionali.



ART. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione di tutto quanto richiesto a pena di esclusione e secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, oltre a cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapiti professionali (ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata), nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
2. Sempre a pena di esclusione, il professionista dovrà indicare le sezioni dell'elenco (massimo due) a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum (le sezioni A e B non sono cumulabili).
3. Alla domanda, a pena di inammissibilità, vanno allegati:
 - **curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;**
 - **fotocopia di documento di identità in corso di validità;**
 - **codice fiscale.**
4. La domanda - indirizzata a **Comune di Monte Sant'Angelo – Ufficio Contenzioso – Piazza Roma, n. 2 – 71037 – Monte Sant'Angelo (FG)** – con i relativi allegati, dovrà essere presentata - in sede di prima applicazione ed ai fini della costituzione dell'elenco - entro e non oltre le **ore 12:00 del 30 marzo 2019**:
 - a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@montesantangelo.it. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati del Comune”,
 - ovvero mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune,
 - ovvero mediante posta raccomandata A/R. In tal caso la domanda si considera presentata in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza: a tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale. Sulla busta deve essere specificato: “*Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune*”.
5. Le domande pervenute successivamente al predetto termine del 30 marzo 2019, previa valutazione delle stesse da parte dell'ufficio contenzioso, verranno comunque ritenute valide e considerate per l'inserimento nell'elenco in occasione dei successivi aggiornamenti.
6. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.



ART. 5 CRITERI DI SCELTA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto in capo al professionista iscritto in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Monte Sant'Angelo.
2. Gli incarichi, ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento Comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale*" verranno conferiti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. **continuità e uniformità difensiva (connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista);**
 - b. **esperienza e specializzazione professionale in materia in relazione all'affare da trattare (deducibile dal curriculum);**
 - c. **rotazione.**
3. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, dopo l'individuazione del professionista secondo i criteri di cui sopra, gli trasmette copia della deliberazione di costituzione e la procura alla lite, nonché tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di causa. Tutti gli Uffici del Comune avranno cura di evadere ogni richiesta rivolta dagli Avvocati difensori per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.
4. A fini del conferimento dell'incarico, l'Avvocato predisporrà un dettagliato preventivo di spesa corrispondente ai minimi tariffari;
5. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, l'incarico verrà conferito per singolo grado di giudizio e sarà rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.
6. **È fatta salva la facoltà dell'Ente di rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all'Elenco per casi di particolare specificità, importanza e complessità ovvero per materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza in relazione alla natura della materia e/o particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici coinvolti in base all'oggetto della causa.**

ART. 6 CONVENZIONE



1. Ciascun incarico verrà conferito, previa deliberazione di Giunta Comunale, mediante stipula di convenzione sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e dal professionista.
2. La convenzione, oltre a disciplinare i rapporti giuridico – economici tra le parti, deve prevedere in capo all'avvocato incaricato quanto segue:
 - a. il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dello specifico incarico, come individuate dal presente Avviso;
 - b. l'impegno a trasmettere i dati relativi alla polizza assicurativa professionale;
 - c. l'accettazione del compenso così come determinato al successivo articolo 7;
 - d. la dichiarazione che non sussistono conflitti di interesse in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;
 - e. la dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Monte Sant'Angelo per tutta la durata dell'incarico;
 - f. l'impegno a relazionare costantemente all'Ufficio Contenzioso sull'attività svolta e sull'evoluzione della causa, suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito (es. nomina consulente di parte) e trasmettendo tutti gli atti predisposti nell'interesse dell'Ente, gli atti della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari;
 - g. l'impegno ad osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione (Legge 190/2012).
 - h. l'impegno ad esprimere, ove richiesto, motivato parere circa l'opportunità e/o la convenienza di esperire ulteriori gradi di giudizio, ovvero a risolvere transattivamente la causa in corso.
 - i. l'accettazione che l'incarico dovrà, in ogni caso, ritenersi comprensivo della predisposizione dell'atto di transazione e di ogni attività ad esso propedeutica o conseguente.

ART. 7 ONORARIO RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA

1. In ossequio all'art. 8 del *“Regolamento Comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale”*, i compensi professionali sono fissati secondo i minimi tariffari vigenti previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, aggiornato al D.M. n. 37 del 08.03.2018.



2. In ogni caso, i compensi non potranno essere inferiori a quelli minimi previsti dal richiamato Decreto Ministeriale, al fine di salvaguardare il rispetto del decoro e della dignità della professione forense.
3. Il legale, prima del conferimento dell'incarico, dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale e dovrà altresì comunicare in corso di causa eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale come specificato nella convenzione. Nella redazione del preventivo e della parcella il professionista deve attenersi per gli onorari all'applicazione dei minimi tariffari. Le funzioni e le spese saranno quelle fisse indicate dal tariffario vigente (saranno riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e documentate). Non sono rimborsate le spese di viaggio dalla propria residenza alle sedi giudiziarie del foro competente.
4. In caso di soccombenza dell'Ente, il legale dovrà accettare una riduzione della suddetta parcella del 20%.
5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, se superiore a quello pattuito, spetterà per intero all'Avvocato incaricato, così come previsto dall'art. 13 bis lettera g della legge n. 247/2012, modificata dall'art. 1 co. 487 della legge n. 2015/2017. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - l'attività di recupero delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Nell'ipotesi in cui l'Avvocato incaricato dovesse riuscire a recuperare tutte le somme alle quali la controparte è stata condannata, l'Ente dovrà corrispondere allo stesso professionista l'importo indicato nella convenzione (al netto di eventuali acconti già versati) oltre alla differenza tra il compenso statuito in sentenza e l'onorario convenuto. L'Ente sarà tenuto in ogni caso a corrispondere il compenso al professionista nei limiti di quanto stabilito nella convenzione, anche nell'ipotesi in cui l'azione di recupero nei confronti della controparte dovesse risultare infruttuosa.
6. Qualora l'affare sia risolto e non sfoci in un procedimento giudiziario, al professionista incaricato potrà spettare un compenso non superiore ai suddetti minimi tariffari (D.M. 55/2014), con riferimento alla sola voce "studio della controversia".

ART. 8 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO



-
1. I professionisti inseriti nell'elenco possono essere cancellati nei seguenti casi:
 - a seguito di espressa richiesta da parte del professionista;
 - perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
 - perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione;
 - aver reso dichiarazioni mendaci nella domanda di iscrizione;
 - negligenza e/o inadempimento nell'espletamento dell'incarico;
 - rinuncia all'incarico senza giustificato motivo.
 2. L'Amministrazione potrà, in ogni momento, procedere alla verifica dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'elenco.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016, si informa che:
 - il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
 - il trattamento sarà effettuato dal personale degli Ufficio Contenzioso nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco ed eventuale affidamento dell'incarico professionale (il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'Elenco);
 - agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016.

ART.8 NORME FINALI

1. L'Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso e dal "*Regolamento Comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale*" emanato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 26.11.2018 si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso Rag. Domenico RIGNANESE (tel. 0884.566202 – email rignanese@montesantangelo.it)
4. Responsabile del procedimento è il Rag. Domenico RIGNANESE.



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



-
5. Il presente Avviso sarà pubblicato - unitamente all'allegata domanda di iscrizione - all'Albo pretorio on-line del Comune di Monte Sant'Angelo e sarà altresì trasmesso, per la sua massima diffusione, all'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Monte Sant'Angelo, lì 27 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso

Rag. Domenico RIGNANESE